SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

3ª (Affari esteri)
e
4ª (Difesa)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

(2ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione BATTISTA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta, coordinamento e approvazione in un testo unificato: (1)

« Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente: "Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano" » **(517)** (*D'iniziativa dei deputati Pedini ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Modifiche e integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo » **(518)** (*D'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 30, 33, 34
DONATI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 34
OLIVA, *relatore* 30, 33, 34
PEDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 33, 34
PIERACCINI 34
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia 33
ROSA 33, 34

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori della 3ª Commissione: Bergamasco, Brusasca, Calamandrei, Cinciari Rodano Maria Lisa, Oliva, Pella, Piccioni, Pieraccini, Romagnoli Carettoni Tullia, Santero e Spagnolli; e della 4ª Commissione: Battista, Berthet, Burtulo, Cagnasso, Cipellini, Darè, Jannuzzi, Mazzarolli, Pelizzo, Pinto, Rosa, Sema, Tanucci Nannini e Verrastro.

---

(1) Il disegno di legge approvato ha assunto il seguente titolo: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo ».

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Pedini e per la difesa Donati.

B U R T U L O , *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione congiunta, coordinamento e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente: " Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano " » (517) d'iniziativa dei deputati Pedini ed altri: (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

« Modifiche e integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo » (518) d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pedini, Zaccagnini, Buffone, Colleselli, Miotti, Carli Amalia, Radi, Savio Emanuela, Storchi: « Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente: « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano », già approvato dalla Camera dei deputati, e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Banfi, Tolloy, Formica, Iannelli, Arnone, Zannier e Minnocci: « Modifiche e integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella riunione precedente le Commissioni riunite hanno approvato gli articoli in un testo unificato, ad eccezione dell'articolo 6, concernente la copertura finanziaria, sul quale è stato chiesto il parere della Commissione finanze e tesoro. È stato, poi, dato mandato al relatore, senatore Oliva, di procedere al coordinamento degli articoli approvati, da sottoporre al voto conclusivo delle Commissioni riunite.

Do, pertanto, lettura dell'articolo 6 del testo unificato, avvertendo che su di esso la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole:

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 380.

A tale onere si provvede per l'anno finanziario 1970 con riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do, pertanto, la parola al senatore Oliva, al quale è stato dato mandato — come ho prima ricordato — di procedere alla stesura del testo coordinato.

O L I V A , *relatore.* Ringrazio il correlatore, senatore Berthet, per la collaborazione prestata per la predisposizione del testo coordinato dei disegni di legge n. 517 e n. 518, di cui mi accingo a dare lettura, nonchè la segreteria delle Commissioni riunite per la diligenza che ha reso possibile un'accurata opera di revisione del testo approvato nella precedente seduta.

Il testo unificato dei due disegni di legge reca il seguente titolo: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, numero 1033, concernente il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo ».

Questi sono gli articoli del testo coordinato:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa, a scopo di servizio volontario civile e per la durata di almeno due anni continuativi, ivi compreso un periodo di licenza di 45 giorni ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« L'opera di cui all'articolo precedente si considera validamente prestata nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali, o attuati dal Governo italiano nell'interesse di un Paese in via di sviluppo e d'intesa con esso, ovvero previsti da organismi ed enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.

L'opera stessa si considera altresì validamente prestata nel quadro di programmi di cooperazione tecnica previsti da associazioni, organismi od enti che abbiano istituzionalmente lo scopo di operare nel quadro dell'assistenza tecnica e di organizzare il servizio volontario civile, sempre che tali programmi siano riconosciuti idonei con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Tale riconoscimento può essere dato soltanto per programmi che precisino il personale utilizzabile e il trattamento giuridico ed economico riservato al medesimo nei Paesi di destinazione, trattamento che dovrà essere conforme alle convenzioni o alle consuetudini internazionali in materia di servizio volontario civile in favore dei Paesi in via di sviluppo ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Le lauree i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la pubblica istruzione e per l'interno.

I Paesi di destinazione, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario civile di cui al secondo comma del precedente articolo 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria verranno determinati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per la difesa, per la pubblica istruzione e per l'interno ».

Segue ora un articolo 4 che, in realtà, è il secondo comma dell'articolo 3 del testo proposto dal senatore Pieraccini. Ci è sembrato opportuno inserire a questo punto la norma perchè essa completa l'argomento trattato nell'articolo 3. L'articolo è così formulato:

Art. 4.

Fatte salve le prioritarie esigenze della difesa nazionale, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense, di cui al precedente articolo 3, sarà determinato sulla base delle disponibilità di inquadramento nei programmi di assistenza e di cooperazione tecnica di cui al precedente articolo 2, tenendo conto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 10.

Vediamo ora i successivi articoli:

Art. 5.

L'articolo 4 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi a fruire del rinvio i giovani dovranno, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del loro contingente o scaglione, presentare domanda documentata al Ministero della difesa. Il Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri, giudica ogni domanda dopo aver esaminato i titoli ed i requisiti del richiedente ed accertato che le condizioni della opera da prestarsi all'estero rispondano ai criteri informatori di un servizio volontario civile in favore di un Paese in via di sviluppo. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda i giovani debbono raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le loro prestazioni.

Per ottenere la dispensa dal servizio di leva gli interessati debbono presentare domanda al Ministero della difesa entro il trentesimo giorno dal compimento dell'opera in base a cui è stato accordato il rinvio, allegando la documentazione comprovante il servizio prestato ».

Art. 6.

Tra l'articolo 4 e l'articolo 5 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è inserito il seguente:

« *Art. 4*-bis. — I volontari che prestano la loro opera nel quadro dei programmi di assistenza tecnica, attuati dal Governo italiano nell'interesse di un Paese in via di sviluppo e di intesa con esso, godono di regola del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto a carico del Governo beneficiario; eccezionalmente, del trattamento stabilito, a totale o parziale carico del Governo italiano, con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

I volontari che prestano la loro opera nel quadro dei programmi promossi da organismi ed enti internazionali, ovvero dalle associazioni, organismi ed enti di cui al precedente articolo 2, secondo comma, godono del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto nel contratto di lavoro o di impiego. Tale trattamento potrà essere eccezionalmente integrato, a carico del Governo italiano, secondo la procedura prevista nel precedente comma.

I contratti relativi a ciascun volontario devono espressamente menzionare tale sua qualifica od altra equipollente ed essere convalidati dal Ministero degli affari esteri ».

Art. 7.

Tra l'articolo 5 e l'articolo 6 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è inserito il seguente:

« *Art. 5-bis.* — I giovani che svolgono opera di servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, relative ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva ».

Art. 8.

I programmi di collaborazione di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 380, possono prevedere l'utilizzazione dei giovani di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, modificato dall'articolo 1 della presente legge, per lo svolgimento di compiti di sviluppo comunitario, di istruzione, di assistenza tecnica, di assistenza igienico-sanitaria e sociale e di addestramento professionale.

Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei predetti giovani, ai quali non siano applicabili le disposizioni della legge 28 marzo 1968, n. 380, è regolato a norma del precedente articolo 6.

Art. 9.

Il Ministro per gli affari esteri raccoglie e coordina informazioni e dati concernenti i programmi di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, modificato dall'articolo 2 della presente legge; fornisce ai giovani interessati, avvalendosi della collaborazione delle associazioni, organismi ed enti di cui al predetto articolo 2, ogni utile indicazione sui programmi medesimi; li assiste ai fini della documentazione richiesta a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1967, n. 1323.

Nell'espletamento dei compiti affidatigli, il Ministro per gli affari esteri è assistito da una Commissione composta da rappresentanti delle Amministrazioni degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno e della difesa, nonchè da due rappresentanti di associazioni, organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario civile, scelti dal Ministro per gli affari esteri.

Il Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui al comma precedente, può concedere contributi alle associazioni, organismi ed enti i cui programmi siano stati riconosciuti idonei per sopperire alla preparazione dei volontari.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 380.

A tale onere si provvede per l'anno finanziario 1970 con riduzione del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Ci sono osservazioni sul testo coordinato di cui ha dato lettura il relatore?

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Circa la proposta del relatore di inserire, al secondo capoverso dell'articolo 2, la parola: « istituzionalmente », sono d'accordo. Chiederei però che dopo le parole: « dell'assistenza tecnica », si sostituisse la « e » con una « o ». Si dovrebbe cioè dire: « organismi od enti che abbiano istituzionalmente lo scopo di operare nel quadro dell'assistenza tecnica o di organizzare il servizio volontario civile ». La ragione è che non tutti gli enti che organizzano il servizio volontario civile prestano anche direttamente assistenza tecnica. La formulazione proposta potrebbe dar luogo ad equivoci e potrebbero rimanere escluse quelle associazioni che mi pare tutti vogliamo aiutare.

O L I V A , *relatore.* Allora è chiaro che vi possono essere due tipi di organizzazione ed è questo il punto che mi rende perplesso. Le associazioni che operano nel quadro dell'assistenza tecnica possono non avere lo scopo di organizzare il servizio volontario civile: come tali, interessano il nostro provvedimento soprattutto agli effetti dei contributi che debbono essere dati?

P R E S I D E N T E . Sentiamo il rappresentante del Governo.

P E D I N I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Bisogna veramente distinguere: ci sono delle associazioni che si interessano soltanto dell'assistenza tecnica in quanto la organizzano e la forniscono; ci sono, poi, delle altre organizzazioni che stanno a monte dell'assistenza tecnica e che sono quelle riguardanti il volontariato. Pare a me forse più opportuno mettere la « o » anzichè la « e » nella dizione di cui al secondo capoverso, dato che è poi il Ministro che sceglie gli organismi in relazione al loro programma.

R O S A . La formulazione letta dall'onorevole relatore mi pare abbia un particolare significato, nel senso che con la congiunzione « e » evidentemente si danno a questi organismi due possibilità. Tramutando invece la congiunzione in una « o », che ha valore alternativo, a questi organismi basterà avere o la specifica qualifica tecnica oppure ope-

rare nel settore, per avere quei determinati diritti.

O L I V A , *relatore.* Mi rimetto al parere del rappresentante del Governo.

D O N A T I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Domando alla Commissione se non convenga modificare la formulazione in: « organismi od enti che abbiano istituzionalmente, nel quadro dell'assistenza tecnica, lo scopo di organizzare il servizio volontario civile ».

R O S A . Ci vuole anche il requisito dell'assistenza tecnica.

P I E R A C C I N I . Così si limiterebbe in modo eccessivo! A me pare che si possa approvare la modificazione proposta dalla senatrice Carettoni perchè (insisto su questo punto) la salvaguardia è costituita dall'apposita Commissione, la quale esamina e poi riconosce i programmi. Se, per esempio, un programma è di mera assistenza tecnica e non di volontariato, viene bocciato. Il complesso delle norme è, insomma, predisposto in modo tale che le preoccupazioni di un eccessivo allargamento non sussistono, per cui sarei favorevole alla modificazione proposta.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, s'intende accolta la modificazione suggerita dalla senatrice Romagnoli Carettoni al secondo capoverso dell'articolo 2 del testo coordinato, per cui dopo le parole: « dell'assistenza tecnica », la parola « e » è sostituita dalla parola « o ».

(*Così rimane stabilito*).

P E D I N I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* All'ultimo comma dell'articolo 9 proporrei che, per maggiore chiarezza del testo, si sopprimessero le parole « per sopperire ».

O L I V A , *relatore.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, possiamo ritenere approvata anche questa modificazione di carattere formale.

(*Così rimane stabilito*).

Poichè non si fanno altre osservazioni metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, nel testo coordinato di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,30.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI